

DICHIARAZIONE DEI REDDITI PER L'ANNO 2025

promemoria documenti

➤ DATI CONTRIBUENTE

- Variazione dati anagrafici, stato civile e indirizzo intervenute fino alla data di presentazione della dichiarazione;
- Elenco dei familiari a carico – **figli non disabili solo entro i 30 anni di età** - precisandone la data, la percentuale e il Codice Fiscale (obbligatorio).
- Scelta 8, 5 e 2 ‰ (compilare su conferimento di incarico) scelta non alternativa, è possibile effettuarla in tutte le sezioni;
- Fotocopia codice IBAN (per 730/UNICO con rimborso che sarà effettuato dall'Agenzia delle Entrate)

⇒ DOCUMENTAZIONE SPESE E ONERI DEDUCIBILI PAGATI ESCLUSIVAMENTE NELL'ANNO 2025 CON MEZZI DI PAGAMENTO TRACCIATO *

- Spese sanitarie (visite mediche, occhiali, lenti, ticket, esami, etc.) – **specificare se si è goduto del bonus vista o di eventuali risarcimenti o rimborsi** -
- Scontrini farmacia: tickets, farmaci da banco, medicinali, omeopatia certificati da scontrino parlante con codice fiscale
- Spese sanitarie per portatori di handicap (poltrone o sussidi informatici)
- Spese acquisto auto per portatori di handicap, (certificato di invalidità e patente speciale)
- Interessi su mutui ipotecari pagati nell'anno (atto di acquisto, atto di mutuo, fattura notaio/fatture costruzione-ristrutt.);
- Canoni di leasing per l'acquisto dell'abitazione principale (contratti stipulati tra il 01/01/2016 e il 31/12/2020);
- Premi per assicurazioni sulla vita e infortunio: dichiarazione della compagnia attestante l'importo fiscalmente deducibile;
- Premi per assicurazioni per la tutela delle persone con disabilità grave; premi per rischio di non autosufficienza;
- Premi relative alle assicurazioni aventi ad oggetto il rischio di eventi calamitosi di qualunque specie cd. "polizze catastrofali", stipulate a decorrere dal 01.01.2018 per le unità immobiliari ad uso abitativo;
- Spese funebri sostenute per la morte di persone anche non familiari
- Spese di istruzione primaria, secondaria (medie e superiori), universitaria e di specializzazione universitaria (*Ricordiamo che è possibile scaricare dall'area riservata dell'Università la certificazione dei pagamenti effettuati*)
- Quietanze contributi per ampliamento offerta formativa (a favore di istituti scolastici di ogni ordine e grado);
- Spese sostenute per la frequenza di scuole di infanzia e di asili nido (non spettante se si è goduto del bonus asili nido);
- Spese per attività sportive dilettantistiche praticate dai ragazzi di età tra i 5 e i 18 anni;
- Spese per iscrizione a conservatori dei ragazzi di età tra i 5 e i 18 anni (reddito contribuente inferiore a € 36.000);
- Spese sostenute in favore di studenti, con diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento (DSA) fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado, per l'acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici necessari all'apprendimento, che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere, in presenza di un certificato medico che attesti il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti acquistati e il tipo di disturbo dell'apprendimento diagnosticato.
- Spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale – **specificare se si è goduto de bonus trasporti** -
- Spese per assistenza sanitaria e specifica a persone non autosufficienti (in case di riposo o costo per la badante)
- Contributi obbligatori e volontari (INPS, ENASARCO, Casse di Categoria); riscatto anni di laurea; ITS Academy
- Contributi associativi versati alle società di mutuo soccorso; consorzi obbligatori
- Indennità per perdita dell'avviamento corrisposte per legge al conduttore
- Spese sostenute dai genitori per l'espletamento della procedura di adozione (deducibile il 50% delle spese)
- Erogazioni liberali a Istituzioni religiose, Partiti politici, associaz. sportive dilettantistiche, Enti, Onlus, Ong, Odv, Aps e Ets
- Assegni periodici corrisposti al coniuge separato/divorziato o in forza di testamento o donazione;
- Quietanze versamento a Fondi di previdenza complementare; sottoconti italiani Peep
- Contributi INPS versati per colf, baby-sitter, badanti, etc. (specificare quota a carico datore di lavoro);
- Contratto di locazione abitazione principale;
- Contratti di locazione studenti fuori sede o convitti, con ricevute o quietanze di pagamento;
- Spese ristrutturazione edilizia 36% e 50% - acquisto mobili ed elettrodomestici finalizzati all'arredo degli immobili oggetto di ristrutturazione (fatture, bonifici, **eventuale pratica ENEA**); risparmio energetico 55% e 65% (fatture, bonifici e pratica all'**ENEA**); spese per lavori di riqualificazione energetica "qualificata" su parti comuni di edifici condominiali 70-75% - Bonus facciate - Bonus Verde - Sisma Bonus - Bonus 110% - superamento barriere architettoniche - visto di conformità sul credito ove obbligatorio
- Provvigioni pagate ad Agenzia Immobiliare per acquisto prima casa;
- Spese veterinarie per animali da compagnia; acquisto cani guida
- Spese relative a manutenzione, protezione e restauro di beni soggetti a regime "vincolistico"
- Spese per l'acquisto e posa in opera di strutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica;
- Investimenti in start up innovative / a vocazione sociale / in ambito energetico o in alcune PMI innovative / società benefit
- Spese per l'acquisto o la costruzione di immobili abitativi nuovi o ristrutturati, sostenute dal 2014 al 2017, da destinare entro sei mesi dall'acquisto/costruzione ad uso locazione per almeno 8 anni
- IVA pagata nel 2016 o 2017, sull'acquisto di abitazioni in classe energetica A o B (per detrazione 50% Irpef)

⇒ **Per tutte le spese documentate da bonifico ricordiamo che possono essere accettate solo le contabili in cui lo stato dello stesso risulta "eseguito" o "pagato" – Non sono utilizzabili le quietanze con lo stato di "prenotato", "inserito", "inoltrato", "inviato", "revocabile" e simili**

DOCUMENTI E DATI RELATIVI AI REDDITI 2025

- Mod. C.U.: lavoratori dipendenti, pensionati, collaboratori coordinati continuativi, collaborazioni occasionali, indennità di disoccupazione, mobilità, maternità, infortunio, malattia, cassa integrazione, borse di studio, gettoni di presenza per cariche elettive; locazioni brevi.
- Certificazione datore di lavoro per Colf e Badanti
- Assegni periodici percepiti dall'ex coniuge in base a sentenza di separazione o divorzio; rendite perpetue;
- Redditi occasionali o soggetti a tassazione separata; redditi diversi percepiti dagli eredi
- Certificazioni delle quote societarie cedute in corso d'anno;
- Certificazione dei dividendi e utili percepiti;
- Prospetti di partecipazione al reddito in società di persone (Snc – Sas), studi associati, imprese familiari
- Ricevute dei rimborsi erogati dall'ERARIO, INPS, assicurazioni, USL, altri enti
- Documenti attestanti l'incasso per il riscatto di polizze vita stipulate da meno di 5 anni
- Documentazione relativa a qualsiasi altro reddito percepito / maturato nell'anno
- Terreni e fabbricati di proprietà o in usufrutto (visure catastali, atti di acquisto/vendita, successioni, donazioni, ...)
- Immobili locati: copia contratto affitto e relativa registrazione; pagamento imposta di registro, canoni percepiti. Se opzione per cedolare secca ricevuta raccomandata inquilino e ricevuta registrazione contratto. Per contratti 3+2 dichiarazione resa al Comune e autocertificazione residenza dell'inquilino; per i contratti stipulati dal 15/03/2017 "non assistiti", **è necessaria l'acquisizione dell'attestazione** rilasciata dalle organizzazioni firmatarie dell'accordo, con la quale viene confermata la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all'Accordo territoriale.
In caso di locazione turistica, locazione breve o struttura ricettiva, **comunicare il codice CIN assegnato.**
- **Certificazione GSE o prospetto eccedenze** per redditi derivanti dalla liquidazione delle eccedenze di energia prodotta, tariffa onnicomprensiva del 5° conto energia (scaricabile dalla propria area riservata)

➤ REDDITI E INVESTIMENTI PRODOTTI O DETENUTI ALL'ESTERO (quadro RW – RL, RM, RT)

- **Redditi di lavoro dipendente e assimilati:** CU lavoro dipendente, pensione, collaborazioni occasionali o documento analogo attestante il reddito percepito e le eventuali imposte estere pagate con traduzione in italiano
- **Redditi di qualunque natura:** canoni di locazione, interessi attivi, redditi di capitale, dividendi, plusvalenze, etc documentazione attestante il reddito percepito e le eventuali imposte pagate con traduzione in italiano
- **Attività finanziarie e investimenti:** conti correnti, azioni, obbligazioni, partecipazioni, valute estere, polizze assicurative, beni mobili registrati, opere d'arte e gioielli: documentazione attestante il saldo iniziale e finale, la giacenza media annua, le imposte estere eventualmente pagate con traduzione in italiano
- **CRIPTOVALUTE :** il valore al 1 gennaio e al 31 dicembre 2025 rilevato dalla piattaforma dove è stata originariamente acquistata la cripto-attività o dai siti specializzati nella rilevazione dei valori di mercato delle stesse oltre a eventuali redditi percepiti: interessi, utili, plusvalenze generate da eventuali vendite, ecc. (estratti conto e report delle transazioni, e/o documentazione valida ai fini fiscali degli investimenti e della loro movimentazione)
- **Immobili:** Documenti di donazione/acquisto/vendita, successione, valore e relative imposte, se versate, con traduzione in italiano.

⇒ **ATTENZIONE AI REDDITI, ALLE SPESE E AI PATRIMONI ALL'ESTERO:**

Se la documentazione è redatta in lingua estera dovrà essere tradotta in lingua italiana come previsto dalle istruzioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi, ovvero:

- traduzione semplice datata e firmata se la documentazione è redatta in inglese, tedesco, spagnolo, francese il presente documento non è comunque da considerarsi esaustivo
- traduzione giurata se la documentazione è redatta in lingue diverse dalle precedenti.

➤ CREDITI DI IMPOSTA

- per imposte pagate all'estero;
- riacquisto prima casa; canoni locazione non percepiti e copia sfratto; acquisto prima casa under 36 soggetto ad IVA;
- reintegro somme anticipate dai fondi pensione; erogazioni a ITS Academy;
- erogazioni liberali a sostegno della cultura (Art bonus); erogazioni liberali a favore del sistema nazionale di istruzione (School bonus); social bonus;
- sistemi di videosorveglianza; bonifica ambientale.

➤ IMU 2025/2026

- Aree fabbricabili → valore al mq. determinato dal Comune per il 2026;
- Comunicare se ci sono state **variazioni di proprietà o di utilizzo nel 2025 e fino al 15 giugno 2026** (certificato catastale, atto notarile, contratto locazione agevolato, ...)

➤ VERSAMENTI (solo se non è stata data delega al cassetto fiscale allo studio)

F24 quietanze di pagamento acconti IRPEF, ADDIZIONALI, IMPOSTE SOSTITUTIVE pagati a giugno e novembre e riferiti all'anno d'imposta 2025 (o in altra scadenza se importi rateizzati o se oggetto di ravvedimento operoso)

***ATTENZIONE: detraibilità spese sostenute con obbligo di pagamento tracciato**

Ricordiamo che a decorrere dal 1° gennaio 2020, al fine di poter beneficiare nella dichiarazione dei redditi della detrazione di tutti gli oneri che consentono la detrazione Irpef del 19%, il pagamento dovrà avvenire SOLAMENTE mediante:

- ♣ bonifico bancario o postale;
- ♣ ulteriori sistemi "tracciabili" diversi da quello in contanti tra cui carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.

Tale normativa esclude da questa previsione, consentendone il pagamento anche in contanti, dei seguenti oneri:

- ♣ medicinali e dispositivi medici;
- ♣ prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

Le chiediamo dunque, per tutte le altre tipologie di oneri, di consegnare allo studio oltre ai giustificativi (ad esempio fatture, ricevute ecc.) anche la prova dell'avvenuto pagamento tramite mezzo tracciabile (bonifico, ricevuta del bancomat, carta di credito ecc.) se non già indicato in fattura dal soggetto emittente.

INFORMAZIONI UTILI RIGUARDANTI LA RIMODULAZIONE DELLE DETRAZIONI IN BASE AL REDDITO

COMPLESSIVO PER IL PERIODO DI IMPOSTA 2025:

Per il completamento dell'attuazione della delega fiscale è stato inserito il nuovo [art. 16-ter del TUIR](#) che prevede che, **per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro gli oneri e le spese** per i quali è prevista una detrazione dall'imposta lorda, considerati complessivamente, **sono ammessi in detrazione fino all'ammontare risultante da un calcolo che tiene conto del reddito complessivo del contribuente e del numero dei figli a presenti nel nucleo familiare moltiplicato per un coefficiente, con riferimento ad un importo base di spesa massima.** L'importo base ed il coefficiente da applicare **possono essere riassunti nella tabella** di seguito riportata:

Reddito complessivo	Importo base	Importo massimo oneri e spese ammessi in detrazione			
		Nessun figlio a carico (coefficiente 0,5)	Un figlio a carico (coefficiente 0,7)	Due figli a carico (coefficiente 0,85)	Tre o più figli o almeno un figlio con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3 della L.n.104/1992 a carico (coefficiente 1)
Superiore a 75.000 euro fino a 100.000 euro	14.000 euro	7.000 euro	9.800 euro	11.900	14.000 euro
Oltre i 100.000 euro	8.000 euro	4.000 euro	5.600 euro	6.800 euro	8.000 euro

Sono esclusi dal computo dell'ammontare complessivo degli oneri e delle spese:

- le spese sanitarie detraibili ([art.15 c.1 lett.c\) del Tuir](#));
- le somme investite in start-up innovative;
- le somme investite per le piccole e medie imprese innovative;
- **interessi passivi sui mutui agrari, per acquisto e costruzione abitazione principale**, sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui **contratti fino al 31 dicembre 2024**;
- i premi di assicurazione detraibili ai sensi dell'[articolo 15, comma 1, lettere f\) e f-bis\)](#) (**assicurazioni sulla vita, per non autosufficienza e per interventi calamitosi**), sostenuti per **contratti stipulati fino al 31 dicembre 2024**;
- **rate delle spese detraibili ai sensi dell'articolo 16-bis ovvero di altre disposizioni normative, sostenute fino al 31 dicembre 2024.**

Nonostante tale nuova norma resta comunque in vigore quanto disposto dall'[art.15 comma 3-bis del Tuir](#) che, rimodulando le detrazioni di cui al medesimo articolo, stabilisce che la detrazione spetta per intero se il reddito complessivo non supera i 120.000 euro, mentre viene rimodulata per i redditi che eccedono tale importo ed entro i 240.000 euro. Tuttavia, non è prevista la rimodulazione per:

- gli interessi passivi per prestiti o mutui agrari;
- gli interessi passivi su mutui ipotecari per acquisto o costruzione dell'abitazione principale;
- le spese sanitarie